

UNIONE DI COMUNI COLLINARI DEL VERGANTE

LESA via Portici 2 – C.F. e P.I. 90009820037



UFFICIO GESTIONE ASSOCIATA DEMANIO BASSO LAGO MAGGIORE

--0000--

Rep. n. 146 /A -----

Concessione demaniale n. D/O/ 144 /2013 del 25 GIU 2013 -----

CONCESSIONE DEMANIALE

DI BENI APPARTENENTI AL DEMANIO IDRICO DELLO STATO

(D.Lgs. 112/98 – L.R. 2/2008 e s.m.i. – Regolamento Regionale n.13/R del 28/07/2009)

Concessione demaniale ordinaria di beni del demanio lacuale dello Stato del lago Maggiore nel Comune di Dormelletto alla ditta **CAMPEGGIO LAGO AZZURRO DI VESPO EDVIGE E ROSINA CLAUDIO S.N.C.**, **tipologia di concessione: AREA A TERRA RICONDUCIBILE AD ATTIVITA' AVENTI FINI DI LUCRO** (art. 10 comma 2 lettera bb)) – **attività d'uso: RICREATIVE E TURISTICHE** (spiaggia di pertinenza del campeggio).-----

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO ASSOCIATO

- richiamata la Convenzione Rep. 380 del 26/01/2011 per la Gestione Associata delle funzioni conferite in materia di navigazione interna e demanio idrico della navigazione interna della Regione Piemonte, sottoscritta tra l'Unione di Comuni Collinari del Vergante ed i comuni di Castelletto Sopra Ticino, Dormelletto e Arona;-----
- richiamata la deliberazione n. 2 del 26/01/2011 della Conferenza degli Amministratori con la quale è stato individuato, quale Responsabile dell'Ufficio Associato della Gestione Associata Demanio Basso Lago Maggiore, il Geom. Renato Melone;-----



- richiamato il Decreto del Presidente della Conferenza degli Amministratori con il quale è stato nominato quale Responsabile dell'Ufficio Associato della Gestione Associata Demanio Basso Lago Maggiore, per le funzioni trasferite in materia di demanio idrico piemontese, il geometra Renato Melone;-----

- richiamate le deliberazioni n. 10 dell'1/04/2011 e n. 7 del 14/03/2012 della Conferenza degli Amministratori della Gestione Associata Demanio Basso Lago Maggiore, con le quali si sono stabiliti i criteri per la determinazione del canone di concessione per l'occupazione di aree (spiagge) di pertinenza dei campeggi;-----

- vista l'istanza di Concessione Demaniale Ordinaria presentata in data 16/05/2011 prot. 5786 da:-----

Vespo Edvige, nata Novara il 9/12/1959 (c.f. VSP DVG 59T49 F952R), in qualità di Legale Rappresentante del **CAMPEGGIO LAGO AZZURRO DI VESPO EDVIGE E ROSINA CLAUDIO S.N.C.**, con sede in Dormelletto (NO), via E. Fermi 2 (P.IVA 01785060037), intesa ad occupare un'area demaniale identificata al foglio 2 mappale 74 parte, per complessivi 3.960,00 mq. circa, da utilizzarsi come spiaggia del "Campeggio Lago Azzuro";-----

- Visto il nulla osta ai soli "fini idraulici" rilasciato con determinazione Dirigenziale n. 1584 del 21/06/2011 – Codice Direzione DB1400 – Codice Settore DB1411 – Legislatura 9 – Anno 2011, del Responsabile del Settore della Regione Piemonte – Direzione Opere Pubbliche – Settore Decentrato OO.PP. e difesa assetto idrogeologico di Novara;-----

- visto il parere favorevole all'occupazione in oggetto rilasciato dall'Ente di Gestione delle aree protette del Ticino e del Lago Maggiore con determinazione dirigenziale n. 169 del 25/07/2012;-----

- Vista la determinazione del Responsabile della Gestione Associata Demanio Basso

Lago Maggiore n. 183 del 21/05/2013 con la quale si è disposta l'assegnazione dell'area demaniale identificata al foglio 2 mappale 217 parte e 74 parte, per complessivi 3.960,00 mq. circa, al N.C.T. del Comune di Dormelletto;-----

- visto il Codice della navigazione, R.D. 30/03/1942 n. 327;-----

- visto il "Regolamento per la navigazione interna", D.P.R. 28/06/1949 n. 631;-----

- vista la l.r. n. 2/2008 e s.m.i.;-----

- richiamato il Regolamento per la gestione delle funzioni conferite alla Gestione Associata e le modalità operative per l'esercizio delle stesse, approvato con deliberazione n. 3 del 23/02/2011 dalla Conferenza degli Amministratori della Gestione Associata Demanio Basso Lago Maggiore.-----

- vista la deliberazione n. 19 del 26/10/2011 della Conferenza degli Amministratori della Gestione Associata Demanio Basso Lago Maggiore, con la quale sono state approvate le modalità per il versamento di una "garanzia" a tutela della corretta occupazione dei beni del demanio idrico piemontese;-----

- visto il Regolamento regionale n. 13/R del 28/07/2009 e s.m.i. per l'utilizzo del demanio idrico della navigazione interna piemontese;-----

CONCEDE

ai sensi del Regolamento Regionale sull'utilizzo del demanio idrico della navigazione interna piemontese, n. 13/R del 28 luglio 2009 e s.m.i. e della legge regionale n. 2 del 17/01/2008 e s.m.i., a:-----

CAMPEGGIO LAGO AZZURRO DI VESPO EDVIGE E ROSINA CLAUDIO S.N.C., con sede in Dormelletto (NO), via E. Fermi 2 (P.IVA 01785060037), nella figura del Suo Legale Rappresentante Sig.ra Vespo Edvige, nata Novara il 9/12/1959 (c.f. VSP DVG 59T49 F952R), domiciliata per la carica presso la sede legale della società rappresentata, di:-----

occupare un'area appartenente al Demanio della Navigazione Interna Piemontese per complessivi **3.960,00 mq.** ca. (foglio 2 mappale 74 parte del N.C.T. del Comune di Dormelletto) – area a terra riconducibile ad attività aventi fini di lucro (art. 10 comma 2 lettera bb)), al di fuori delle zone portuali, in via ordinaria per il periodo **dal 01/01/2013 al 31/12/2021** (durata anni 9 ai sensi del Regolamento regionale n. 13/R-2009), per la seguente attività d'uso: **ricreative e turistiche** (spiaggia di pertinenza del campeggio), alle condizioni e prescrizioni di seguito indicate:-----

Art. 1 - Salvo i casi di decadenza, revoca, recessione o di eventuale proroga, la concessione scadrà il **31 dicembre 2021**.-----

Art. 2 – Si da atto che il canone di concessione ordinario per l'anno 2013 è stato determinato in **€ 5.660,54**, ai sensi della deliberazione della Conferenza degli Amministratori n. 10 dell'1/04/2011 e n. 7 del 14/03/2012, ed e' stato interamente versato dal concessionario in data 10/06/2013.-----

I canoni successivi alla prima annualità dovranno essere aggiornati ai sensi dell'art. 25 del Regolamento regionale n.13/R del 28.07.2009 (rivalutati annualmente, in base all'indice nazionale dei prezzi di consumo per famiglie di operai ed impiegati rilevato dall'ISTAT - FOI).-----

Il concessionario ha l'obbligo di verificare l'importo del canone dovuto e le modalità di pagamento da seguire per adempiere all'obbligo del pagamento del canone.-----

Il titolare della concessione dovrà versare per intero il canone dovuto entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento (in caso di mancato pagamento la concessione scadrà al 31 dicembre dell'anno di riferimento); per non incorrere nelle penalità previste dalla vigente normativa dovrà versare l'intera somma stabilita ripartendola in n. 4 rate anticipate aventi scadenza al 15 gennaio, al 15 aprile, al 15 luglio e al 15 ottobre.--

Salvo diversa disposizione i pagamenti a favore della Gestione Associata Demanio

Basso Lago Maggiore, dovranno essere effettuati tramite versamento su conto corrente postale dedicato e le relative quietanze, in originale e/o copia conforme, dovranno essere trasmesse all'Amministrazione preposta. La causale di versamento dovrà contenere gli elementi identificativi del concessionario, la tipologia di concessione del bene, il numero di riferimento del bene (se esistente), il foglio e la particella catastale, l'annualità del canone.-----

Art. 3 – Si da atto della “garanzia” di € 1.698,16 fornita dal Concessionario a mezzo polizza fidejussoria n. 072373775 rilasciata in data 5/06/2013 da Allianz S.p.a. ag. di Novara in favore di questa Gestione Associata.-----

La “garanzia” così prestata sarà svincolata, previa istanza del Concessionario, al termine della concessione allorquando il soggetto concedente si sarà assicurato che il Concessionario abbia adempiuto a tutti gli obblighi derivanti dalla concessione.-----

Art. 4 – Ai sensi della determinazione di autorizzazione dell'Ente di Gestione delle aree protette del Ticino e del Lago Maggiore (n. 169 del 25/07/2012) l'occupazione è assentita a condizione che:-----

- a. le attività derivanti dalla concessione in oggetto non abbiano alcuna influenza negativa sugli habitat e le specie tutelate all'interno della riserva;
- b. il titolare della concessione effettui la corretta gestione della suddetta area, garantendo i necessari interventi di manutenzione e pulizia;-----
- c. sia garantito l'accesso pubblico alla battigia della spiaggia oggetto di concessione, sia da terra sia da lago.-----

Il Concessionario rimane comunque obbligato a consentire l'accesso all'area in concessione, agli eventuali concessionari di boe d'ormeggio prospicienti l'area stessa.---

Art. 5 – Il concessionario si obbliga ad eseguire, a sua cura e spese, tutte le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, che si rendessero necessarie durante



il periodo di validità della concessione, nonché sostenere gli oneri di contribuzione di qualsiasi natura gravanti sul bene concesso.-----

Art. 6 – Sono vietate la subconcessione e ogni cambiamento del rapporto che possa alterare le modalità di utilizzazione del bene. I rari casi di subconcessione e di trasferimento della concessione sono contemplati dalla normativa vigente e sono soggetti a preventiva autorizzazione del concedente.-----

Art. 7 – Il concessionario non potrà arrecare alcuna innovazione o trasformazione del bene senza il preventivo consenso scritto dell'Amministrazione concedente, che si riserva comunque la facoltà di accertare la necessità e l'opportunità di tali interventi. Al termine della concessione, le opere autorizzate ed eseguite, saranno gratuitamente acquisite ed iscritte senza compenso alcuno al patrimonio demaniale, salva la facoltà dell'Amministrazione concedente di chiedere il ripristino allo stato originale, da compiersi a cura e spese del concessionario.-----

Art. 8 – L'Autorità concedente può dichiarare la decadenza del concessionario:-----

- per il mancato regolare pagamento del canone;-----
- per abusiva sostituzione di altri nel godimento della concessione;-----
- per inadempienza degli obblighi derivanti dalla concessione o imposti da norme di legge o di regolamenti;-----
- per mutamento sostanziale non autorizzato dello stato, dell'uso e dello scopo per il quale è stata rilasciata la concessione;-----
- per la violazione delle clausole di tutela o di conservazione del bene concesso.-----

Art. 9 - Il concessionario, dal momento del rilascio della concessione, assume gli obblighi di diligenza e di vigilanza circa l'uso del bene concesso ed assume tutte le responsabilità per danni da esso derivanti (anche verso terzi). Il concedente mantiene sempre il diritto di intervenire in via sostitutiva per eliminare situazioni di pericolo o,

in ogni caso, dannose per l'uso pubblico del Demanio. Il costo degli interventi sostituitivi saranno posti a carico del concessionario.-----

Art. 10 - La presente concessione si intende assentita senza alcun pregiudizio per i diritti di terzi. Il concessionario è tenuto e si impegna a tenere sollevato ed indenne il concedente da ogni azione o molestia, anche giudiziale, posta in essere da terzi e che possa insorgere nell'esercizio o nell'uso della concessione medesima.-----

Art. 11 - Per pubblico interesse e nel rispetto della normativa vigente, il concedente può variare le modalità indicate dagli articoli precedenti ed il concessionario deve attenersi alle nuove disposizioni anche quando gliene derivasse una minor comodità o maggiore spesa.-----

Art. 12 - Tutte le spese del presente atto e quelle accessorie (comprese le spese di registrazione) sono ad esclusivo carico del Concessionario.-----

Art. 13 - Il concessionario si impegna a segnalare tempestivamente al concedente ogni variazione di domicilio.-----

Art. 14 - Ai fini dell'efficacia della presente concessione, entro 30 giorni dal ricevimento del presente atto, il Concessionario si impegna ad inviare l'originale dello stesso munito della dichiarazione di accettazione degli obblighi contenuti e degli estremi di registrazione (ove necessario). Tale data costituisce momento di consegna formale del bene.-----

Art. 15 - Qualora la normativa in materia sui beni demaniali lo permetta e ve ne siano i presupposti, il Concessionario può chiedere il rinnovo della concessione. In tal caso il concessionario dovrà dare formale preavviso non oltre 180 giorni antecedenti la scadenza della concessione, affinché vi possano essere i tempi tecnici per il rilascio del nuovo provvedimento entro il 31 Dicembre dell'anno di scadenza.-----

Art. 16 - Scaduta la concessione il concessionario restituisce il bene. Dell'atto viene

redatto verbale, sottoscritto dalle parti, riportante anche lo stato del bene consegnato.-

Art. 17 – Per tutto quanto non contenuto nel presente atto, anche se non espressamente richiamato, si fa riferimento alla normativa esistente in materia, in particolare al R.D. 30/03/1942, n. 327 «Codice della navigazione», al D.P.R. 8/06/1949, n. 631 «Regolamento di Navigazione interna», alla L.R. 17.01.2008 n.2 ed al Regolamento regionale sulla disciplina delle concessioni del demanio della navigazione interna piemontese vigente.-----

Lesa li, **25 GIU 2013**



**Il Responsabile
dell'Ufficio Associato**

La sottoscritta Vespo Edvige (c.f.: VSP DVG 59T49 F952R), avente le generalità e il domicilio di cui sopra, dichiara di aver letto tutti gli articoli del presente atto e di accettare tutte le condizioni in esso riportate. Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, approva espressamente gli articoli: 2 (quantificazione del canone), 4 (prescrizione Enti diversi), 5 (obbligo di manutenzione), 6 (divieto di subconcessione), 7 (divieto di compiere innovazioni), 8 (decadenza del concessionario), 9 (responsabilità del concessionario), 10 (responsabilità giudiziale), 11 (variazioni per pubblico interesse), 12 (spese atto), 14 (efficacia della concessione), 15 (rinnovo della concessione), 16 (restituzione del bene).

.....li,.....

Vespo Edvige

PLANIMETRIA GENERALE SCALA 1:1000

Calcolo della superficie utilizzata
 $(74.00 \times 49.50) + (18 \times 16.50) = \text{mq.} 3960$



STUDIO DI ARCHITETTURA
 Vicolo De Toma n.4 - 28041 Arona -No-
 tel. + 39 0322 48055
 fax + 39 0322 45497
 cell. 347.0600307

e-mail moblab@tiscalinet.it - http://www.moblab.com

GESTIONE ASSOCIATA DEMANIO
 ALLEGATO ALLA CONCESSIONE DEMANIALE
 REP. N. 146/A DEL 25 GIU. 2013

OLGA SOLEIL PEZZA
 Architetto

Dott. Arch. Olga Soleil Pezza
 Vicolo De Toma, 4 - 28041 ARONA (NO)
 C. F. PZZ LSL 60R47 Z1331 - P. IVA 01236050033



LOCALITA': COMUNE DI DORMELLETO
 PROVINCIA DI NOVARA

COMMITTENTI: CAMPEGGIO LAGO AZZURRO DI VESPO E. e
 ROSINA CLAUDIO snc

PROGETTO: OCCUPAZIONE AREA DEMANIALE -SPIAGGIA-

DISEGNO: PLANIMETRIE-ESTRATTO DI MAPPA-
 Documentazione fotografica

SCALA: 1:1000
 1:1500

DATA: 10.05.2011

AGG:

TAVOLA:

1

CODICE LAVORO:

01. 2011. A

FILE:

Vespo spiaggia2011.dwg